



ORDINANZA SINDACALE N. 121 del 14/03/2025

SETTORE 5 GOVERNO DEL TERRITORIO

Oggetto:

PROTEZIONE CIVILE - RETTIFICA ORDINANZE N. 116 E N. 118 DEL 14/03/2025.

Responsabile del provvedimento: **ANDREA TAGLIAFERRI**

Allegati:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

IL SINDACO

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare l’art.7-bis e l’art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile” e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

VISTI:

- il Piano Operativo della Protezione Civile Toscana, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 25 novembre 2014 n° 1040;
- il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 14 del 29 2 novembre 2022, a seguito della emanazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", alla legge regionale 25 giugno 2020 n° 45 "Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività", ed alla Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2022 n° 911 "attuazione della legge regionale n° 45/2020 articolo 7 comma 3: recepimento della direttiva PCM del 30/04/2021", in particolare l'allegato PE.I. "Piano di emergenze idraulica";

DATO ATTO che a seguito del bollettino bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) del 13 marzo 2025 alle ore 13,57 con il quale è stata dichiarata l'allerta meteo arancione per il territorio comunale e a seguito del quale, al fine di prevenire possibili pericoli per le persone, in conseguenza dei previsti fenomeni atmosferici, a decorrere dalle ore 00,00 alle ore 23,59 di venerdì 14 marzo (periodo di validità della criticità meteo a codice Arancione dichiarato dal C.F.R.) fatti salvi ulteriori possibili provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteo, con l'Ordinanza sindacale n. 112 del 13/03/2025 si è posto in essere, quali misure necessarie ed opportune per la protezione della popolazione, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nel territorio comunale; la chiusura del Museo di Gonfienti; la chiusura di parchi, giardini pubblici e cimiteri; la chiusura del servizio di Biblioteca comunale presso il Teatro Dante Carlo Monni e presso il Bibliobus; la sospensione di qualsiasi iniziativa, compreso attività commerciali su suolo pubblico, in programma in luoghi all’aperto; la sospensione di ogni attività in programma presso impianti sportivi all’aperto; l'annullamento di manifestazioni e la sospensione di attività all’aperto;

DATO ATTO altresì dell'allerta meteo pubblicata sul sito della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/allertameteo>) che ha dichiarato per i giorni 14 e 15 marzo, in relazione alla zona di allerta in cui il Comune di Campi Bisenzio è inserito (zona “B”), una allerta a codice colore “Rosso” per rischio idraulico;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggravamento dei fenomeni meteo e dell'innalzamento dei livelli del reticolo idraulico minore e superiore tale da far prefigurare esondazioni in alcuni punti del

territorio comunale e che eventuali allagamenti possano costituire pericolo per la cittadinanza sono state adottate le seguenti ordinanze per le intere giornate del 14 marzo e del 15 marzo 2025:

- l'ordinanza sindacale n. 116 del 14/03/2025 di chiusura delle attività produttive, commerciali, farmacie comunali, impianti sportivi e di tutte le attività sul territorio comunale
- l'ordinanza sindacale n. 118 del 14/03/2025 di chiusura delle attività di pubblico spettacolo, terziarie, settore primario e agricolo, servizi privati e studi professionali, agenzie immobiliari e di consulenza sul territorio comunale;

PRESO ATTO del bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) del 14 marzo 2025 alle ore 11,45 in attuazione dell'art. 16 delle disposizioni regionali in materia di allertamento meteorologico ai fini di protezione civile di cui alla delibera Giunta Regionale n. 395/2015, di cui al Prot. n. 16961/2025 con il quale è stato dichiarato, per quanto riguarda la zona di allerta in cui il Comune di Campi Bisenzio è inserito (zona "B"), una allerta a codice colore "Rosso" relativa al possibile verificarsi di condizioni connesse al rischio "idraulico reticolo principale" con validità oraria dalle 12,00 di venerdì 14 marzo alle ore 14,00 di sabato 15 marzo 2025;

RITENUTO, alla luce di quanto contenuto nel sopra citato bollettino del C.F.R., di rettificare la validità delle richiamate ordinanze sindacali n. 116 e n. 118 del 14/03/2025, fino alle ore 14,00 del giorno 15 marzo 2025;

PRESO ATTO che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e data la massima diffusione;

VISTI il TUEL d.lgs.267/2000 artt. 50 e 54 , ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.;

ORDINA

di rettificare la validità delle richiamate ordinanze sindacali n. 116 e n. 118 del 14/03/2025, fino alle ore 14,00 del giorno 15 marzo 2025;

DISPONE

- a) la DIVULGAZIONE della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- b) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:

- alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
- al comando Polizia Locale del Comune di Campi Bisenzio;
- agli uffici comunali competenti
- alla Regione Toscana;
- alla Città Metropolitana di Firenze

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. N°267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 7/08/1990, n. 241 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza

IL SINDACO
(ANDREA TAGLIAFERRI)